

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2017 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEI SERVIZI *MEDIA*

I SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO “CONTRIBUTO SCM - ANNO 2017” E AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2017”

Sono tenuti ad inviare, entro e non oltre il 1° aprile 2017, il modello “Contributo SCM – anno 2017”, debitamente compilato, i soggetti che sono in possesso di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e i soggetti che operano nel settore dei servizi *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.).

Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello anche le società iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.). In ogni caso, la comunicazione annuale al R.O.C. è un adempimento distinto da quelli connessi al sistema di finanziamento dell'Autorità, indicati nella delibera n. 463/16/CONS, del 19 ottobre 2016. In tal senso si precisa, pertanto, che le società non obbligate ad iscriversi al R.O.C., o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media*, sono in ogni caso tenute a inviare il modello “Contributo SCM – anno 2017”.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2017” le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2016 e i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2015 (oppure 2015-2016 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2017

Sono tenuti al pagamento del contributo all'Autorità per l'anno 2017 i soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2015 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 19 ottobre 2016), ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello “Contributo SCM – anno 2017” – superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo 2017

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello “Contributo SCM – anno 2017” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali, le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2016.

4. Il soggetto obbligato alla presentazione del modello e al versamento del contributo in caso di fusione o cessione societaria

In caso di fusione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello “Contributo SCM – anno 2017” e al versamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione.

IL MODELLO “CONTRIBUTO SCM – ANNO 2017”

5. Le modalità di accesso al modello “Contributo SCM – Anno 2017”: il portale, la Carta Nazionale dei Servizi e la configurazione del profilo utente.

Il portale

Il modello telematico “Contributo SCM – Anno 2017” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo dovuto dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media* sarà disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche il “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

L'accesso al Portale è consentito attraverso l'uso della **Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche “CNS”)** di cui all'art. 1 lett. d) del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello “Contributo SCM - Anno 2017” – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l'accesso al Portale.

La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta al CCIAA che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell'apposita sezione della banca dati. È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un'impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni ecc.) può accedere ai servizi selezionando il pulsante "Forma giuridica non iscritta al R.I."; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato, individuando il servizio per il quale si conferisce la delega. Per i soggetti delegati alle comunicazioni da parte di un soggetto non iscritto alla CCIAA è necessario configurare il proprio profilo individuando il delegante, sempre attraverso il portale. Questa configurazione del profilo non è necessaria se si opera come delegati di operatori iscritti alla CCIAA.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all'indirizzo www.agcom.it/contributo e sul Portale.

La selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale e prima di fornire le informazioni anagrafiche ed economiche strumentali alla determinazione del contributo dovuto all'Autorità, seleziona l'impresa e, a seguire, l'anno di riferimento della dichiarazione (2017): in particolare, nel menù a sinistra, cliccare su "Agcom", poi su "Contributo dovuto all'Autorità" e infine su "Modello SCM".

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO E IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

6. Informazioni anagrafiche

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione "Dati anagrafici" del modello "Contributo SCM – anno 2017", disponibile sul Portale.

Si precisa che:

- a) le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l'accesso al sistema;
- b) nel campo "referente Agcom" va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell'Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

7. La base di calcolo del contributo 2017: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A).

La base di calcolo del contributo 2017 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultante dall'ultimo bilancio approvato prima del 19 ottobre 2016, data di adozione della delibera n. 463/16/CONS.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (campo 1). Tale campo è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l'impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio.

8. I ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche (riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche sono indicati nel riquadro 2B e sono articolati con riferimento ai seguenti soggetti:

- i) operatore di rete ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche o del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici;
- ii) fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;
- iii) fornitore di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

9. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* (riquadro 2C)

I ricavi conseguiti nei settori dei servizi *media* sono indicati nel riquadro 2C e sono articolati con riferimento ai seguenti soggetti:

- i) fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti;
- ii) esercente l'attività di radiodiffusione;
- iii) concessionaria di pubblicità;
- iv) produttore o distributore di programmi radiotelevisivi;
- v) agenzia di stampa a carattere nazionale;
- vi) editore di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- vii) editoria elettronica.

Le società concessionarie di pubblicità indicano il complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso e la remunerazione dell'attività svolta, vale a dire, in altri

termini, per i ricavi spettanti dalla gestione caratteristica al netto dei ricavi di competenza del titolare del mezzo.

Le società esercenti l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici dichiarano i ricavi conseguiti dalla vendita dei programmi e delle opere nei mercati della radiodiffusione sonora e televisiva su ogni mezzo di comunicazione.

10. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (riquadro 2D).

I ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media* sono indicati nel riquadro 2D, in forma disaggregata.

È possibile selezionare le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse.

L'operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità. In particolare, non sono selezionabili i seguenti codici di attività:

43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)¹;

43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)¹;

46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici¹;

46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici¹;

47.42 - Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati¹;

47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati¹;

58.13 - Edizione di quotidiani;

58.14 - Edizione di riviste e periodici;

60 - Attività di programmazione e trasmissione (inclusi i sottocodici);

61 - Telecomunicazioni (inclusi i sottocodici);

63.91 - Attività delle Agenzie di stampa;

73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari.

¹ Con riferimento alle attività per cui si rende necessario un titolo abilitativo ai sensi del "Codice delle comunicazioni elettroniche", del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" o delle delibere dell'Autorità.

Le società concessionarie di pubblicità, attraverso apposita giustificazione (vedi riquadro 2F), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, i ricavi di competenza del titolare del mezzo.

Le società esercenti l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici, attraverso apposita giustificazione (vedi riquadro 2F), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, i ricavi eventualmente conseguiti dalla vendita e distribuzione dei programmi e delle opere sui circuiti cinematografici.

I ricavi riversati ad operatori terzi attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche non possono essere dedotti dalla base imponibile del contributo dovuto dalle imprese delle comunicazioni elettroniche all'Autorità.

La somma dei ricavi totali conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche (riquadro 2B) e nel settore dei servizi media (riquadro 2C) e dei ricavi totali derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (riquadro 2D) dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A).

11. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2017 (riquadro 2E)

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente, secondo la metodologia disposta dall'art. 2 della delibera n. 463/16/CONS, applicando le due diverse aliquote contributive stabilite dall'Autorità.

12. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadro 2F)

I ricavi conseguiti dall'impresa derivanti dalle attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media devono essere debitamente giustificati (riquadro 2F). A tal fine, è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto, per le concessionarie di pubblicità il piano dei costi).

Tale documentazione deve essere allegata alla dichiarazione resa con il modello "Contributo SCM – Anno 2017". Per allegare documenti, il modello telematico prevede una apposita area "Allegati".

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'Autorità mediante applicazione dell'aliquota all'intera voce A1.

Il bilancio d'esercizio, qualora non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, deve essere riportato tra gli allegati al modello telematico.

13. Società controllate, collegate o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (riquadro 2G)

Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, la società capogruppo indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna delle predette società (riquadro 2G nell'area "Ulteriori informazioni").

14. Trasmissione del modello

Il modello "Contributo SCM – Anno 2017", debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata "Riepilogo e invio", disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

L'INVIO DEL MODELLO "CONTRIBUTO SCM – ANNO 2017" E IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

15. Il modello telematico "Contributo SCM – anno 2017"

Il modello telematico "Contributo SCM – anno 2017" è trasmesso per mezzo del **Portale**.

Una copia del modello inviato verrà resa disponibile all'interno del Portale nella sezione "Archivio pratiche", che si trova nel *menù* di sinistra.

Il termine ultimo per l'invio del modello "Contributo SCM – anno 2017" è il 1° aprile 2017.

16. Modalità di versamento del contributo

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2017 è il 1° aprile 2017.

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza sul portale l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2017 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area "Pagamento contributo" presente sul Portale;
- 2) il proprio istituto di credito e, in tal caso:
 - a. tramite bonifico bancario sul c/c IT73D0200805172000103549679 acceso presso Unicredit s.p.a. e intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- b. nella causale del bonifico, occorre indicare il codice IUV generato dal modello;
- c. una volta effettuato il pagamento, occorre comunicare, cliccando sul pulsante “Pagamento con Bonifico” nell’area “Pagamento contributo”, importo, data valuta e numero del bonifico.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

17. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l’indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29 e 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

18. Conseguenze dell’omesso o ritardato versamento

In caso di ritardato o omesso versamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo (1° aprile) e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o il tardivo versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto), l’Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l’adempimento. La mancata ottemperanza comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.